Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Martedì, 16 aprile | Numero 90

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 49 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;

Visti i RR. decreti 2 aprile 1905, n. 156, e 15 gennaio 1911, n. 87, che approvano modificazioni al suddetto regolamento;

Vista la tabella *C* annessa alla legge 2 luglio 1908, n. 318;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 998, concernente il regolamento e l'avanzamento del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 5 del sopra menzionato R. decreto 2 settembre 1912, n. 998, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni da marinaio di porto di 2ª classe a marinaio di porto di 1ª classe sono conferite nella proporzione di un quinto per merito e di quattro quinti per anzianità.

Le promozioni da marinaio di 1ª classe a 2° nocchiere sono conferite per merito tra quei marinai di porto di 1ª classe che, in seguito ad una prova scritta, stabilita secondo le norme fissate con decreto Ministeriale, abbiano dimostrato di saper redigere un rapporto su materie riguardanti il servizio del personale di bassa forza delle capitanerie di porto.

Le promozioni di 2° nocchiere di 2ª classe sono conferite metà per merito e metà per anzianità; quelle da nocchiere di 2ª classe a nocchiere di 1ª classe sono conferite per anzianità.

Quando le promozioni debbano conferirsi, come è stabilito dai precedenti comma 1° e 2°, parte per merito e parte per anzianità o soltanto per anzianità, questa, in ogni caso, per dar diritto alla promozione, deve essere accompagnata da idoneità e buona condotta.

Una Commissione composta di cinque membri, e cioè di un capitano di porto di 2ª classe o di un capo sezione di 1ª classe dell'Amministrazione centrale della marina, presidente; di due primi segretari dell'Ammi-

nistrazione centrale della marina e di due ufficiali di porto, il meno anziano dei quali funzionerà da segretario, procederà, volta per volta che i posti si renderanno vacanti, in base alle note caratteristiche trasmesse dai capi di compartimento, alla designazione degli agenti che debbano essere promossi sia di grado che di classe ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 429. **Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lumezzane Pieve (Brescia), di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 430. **Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Trivero (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 2000.

N. 431. **Decreto Luogotenenziale 17 marzo 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Urbino di applicare nell'anno 1917 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali in base alla tariffa approvata nell'adunanza consiliare del 28 ottobre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Longi (Messina).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Longi, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione finanziaria e di diverse opere edilizie e stradali; e non consentendo, d'altra parte, l'assenza di numerosi elettori richiamati alle armi di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 16 dicembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Longi, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Longi è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Agliè, addì 1° aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 marzo 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Intra (Novara).*

ALTEZZA!

Sin dal marzo dello scorso anno l'Amministrazione del comune di Intra dovette essere dal prefetto affidata ad un suo commissario.

Tale provvedimento fu reso necessario dal fatto che, mentre dieci sui venti consiglieri assegnati al comune erano stati richiamati alle armi ed uno era morto, gli altri, divisi da insormontabili dissensi di partito, non erano riusciti ad accordarsi per la ricostituzione della Giunta municipale che aveva rassegnate le dimissioni.

Da allora la situazione non è mutata, nè alcun indizio lascia prevedere, che essa possa modificarsi in breve termine, sì da consentire un'amministrazione vitale.

Ciò stante, non potendosi ulteriormente e per tempo indeterminato lasciare la gestione del Comune ad un commissario prefettizio, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, sul conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza 19 marzo corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Intra, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Coda è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1910, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Roma;

Visti i due elenchi suppletivi delle acque pubbliche per la detta Provincia, compilati a cura del Ministero dei lavori pubblici e concernenti l'uno il fiume Simbrivio, il fosso di Casali, il fosso Cornetto, il fosso Pantano, il fosso Pantano Minore, il fosso Cesa degli Angeli, il fosso Sant'Angelo; e l'altro il lago di Castelgandolfo o di Albano ed il lago di Nemi;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita sui due cennati elenchi suppletivi dapprima in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ed al relativo regolamento 26 novembre 1893, n. 710, ed ultimata poi in base al decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, ed al regolamento tecnico amministrativo approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85, sulle derivazioni d'acque pubbliche, che alle succitate disposizioni si surrogarono;

Ritenuto che l'elenco relativo all'alto bacino del fiume Simbrivio fu pubblicato con avviso prefettizio 17 dicembre 1914, e che su di esso si pronunziarono la Deputazione provinciale di Roma, in luogo e vece del Consiglio, con deliberazione 19 agosto 1915; il Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto 15 luglio 1916, n 426; il Ministero delle finanze con nota 14 ottobre 1916, n. 10162; ed il Consiglio superiore delle acque pubbliche con voto del 31 marzo 1917, n. 38;

Che l'elenco relativo al lago di Castelgandolfo o di Albano ed al lago di Nemi, fu pubblicato con avviso prefettizio 9 luglio 1910, e che su di esso si pronunziarono il Consiglio provinciale di Roma con deliberazione 20 maggio 1911; il Consiglio superiore dei lavori pubblici con i voti 15 agosto 1912, n. 1087, e 15 ottobre 1914, n. 850; il Ministero delle finanze con nota 18 gennaio 1917, n. 10058; ed il Consiglio superiore delle acque con voto 28 febbraio 1917, n. 4;

Ritenuto che relativamente all'elenco delle acque pubbliche dell'alto bacino del Simbrivio produssero opposizioni e ricorsi:

a) il comune di Vallepietra con reclamo 19 marzo 1915 a firma del sindaco, in seguito a deliberazione del Consiglio comunale in data 7 stesso mese ed anno, sostenendo che i corsi dell'alto bacino del fiume Simbrivio non vanno annoverati tra le acque pubbliche perchè fanno parte di quelli contemplati all'art. 543 del Codice civile ed all'art. 102 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*), sui lavori pubblici, e perchè uno di quei corsi d'acqua serve, *ab immemorabili*, ad azionare il molino comunale, e su di essi la popolazione di Vallepietra ha il diritto di beveraggio e di irrigazione, dalla quale ultima viene favorita la vegetazione del territorio, diritti questi che il Comune teme potrebbero essere pregiudicati qualora, in seguito alla dichiarazione di demanialità di quelle acque, esse formassero oggetto di concessione. Il Comune, infine, sostiene che sulle sorgenti che originano quei corsi d'acqua esso ha diritti di comproprietà;

b) la Società romana di elettricità con reclamo 16 marzo 1915, sostenendo, in via pregiudiziale, essere arbitrario ed illegittimo l'elenco suppletivo essendo stato pubblicato ed approvato nel 1910 l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma, e perchè avanti all'autorità giudiziaria pende una lite relativamente ad alcune sorgenti cui anche riferiscesi l'elenco suppletivo in parola; ed in via subordinata e di merito, che le sorgenti indicate nell'elenco suppletivo non hanno e non possono avere carattere di demanio pubblico, che esse sono di suo esclusivo privato dominio, per averne la Società reclamante acquistato da terzi la piena e libera proprietà e il legittimo possesso, mediante atti e contratti enumerati nel reclamo stesso. La Società, infine, invoca a suo favore i criteri per i quali, giusta il decreto Reale 17 febbraio 1910, sarebbe stato accolto un reclamo del principe di Arsoli, Don Francesco Massimo, avverso la iscrizione del fosso Mola di Arsoli fra le pubbliche acque;

c) i signori ingegneri Tomaso Sinibaldi e Belisario Londei, con reclamo 16 marzo 1915, nel quale dichiarano che avendo acquistato dalla Società romana di elettricità le sorgenti Cesa degli Angeli e Cardellina Bassa per l'alimentazione di un acquedotto consorziale tra alcuni Comuni, a detta Società cedendo, in parziale corrispettivo, la sorgente Cardellina Alta, di proprietà Londei, l'elenco suppletivo è illegittimo e nullo in quanto riflette sorgenti e corsi d'acqua di privata proprietà, per cui essi ricorrenti si associano al suaccennato reclamo della Società romana di elettricità;

d) la Società laziale di elettricità con reclamo 10 marzo 1915, nel quale, premessa l'affermazione di diritti di proprietà e condominio e di uso su tutte le acque indicate nell'elenco suppletivo, svolge in linea pregiudiziale le stesse obbiezioni addotte nel reclamo della Società romana di elettricità circa l'improcedibilità ed illegittimità dell'elenco suppletivo, e perchè trovasi pendente dinanzi l'autorità giudiziaria una lite circa la natura giuridica di quelle acque. La Società reclamante oppone, inoltre che la designazione dei corsi di acqua e dei loro rami inclusi nell'elenco è fatta in forma ampia e generica non tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli 540 e 543 del Codice civile; che nei limiti di demanialità del fiume Simbrivio è stata compresa anche la sorgente Carpinetto di ragione privata, perchè nascente in fondo privato e sempre tale considerata dagli abitanti di quel territorio che ne fecero oggetto di contrattazioni; che le sorgenti Casali e Rotondo, il fosso Cornetto, i fossi Pantano e Pantano Minore sono pure di proprietà privata; che nella determinazione dei limiti di demanialità del fosso Cesa degli Angeli sono state riunite e comprese tutte le sorgenti circostanti, grandi e piccole, fuori e lontane dall'alveo del fosso, in terreni di proprietà privata; che nelle contrattazioni tra privati intercedute relativamente a quelle acque, furono corrisposte le tasse di registro sui contratti di acquisto;

Ritenuto che, relativamente all'elenco suppletivo per l'inclusione dei laghi di Castelgandolfo o di Albano e di Nemi, avverso l'iscrizione del lago di Nemi, non sorsero opposizioni, ma contro quella di Castelgandolfo o di Albano ricorse il prof. Carlo Colombo con reclamo 24 luglio 1910, asserendosi pieno e libero proprietario del lago e del relativo emissario, in virtù del rogito Francesco De Gregori 22 settembre 1802, interceduto tra la Rev. Camera Apostolica ed il principe Poniatowsky, di cui il Colombo è avente causa, e con

successiva istanza e memoria illustrativa in data 20 febbraio 1914 produsse documenti a sostegno del proprio asserto, adducendo altre ragioni d'indole tecnica e giuridica per dimostrare che nel predetto lago mancano i caratteri d'acqua pubblica;

Ritenuto che la Deputazione ed il Consiglio provinciale di Roma, con i su citati loro pareri, si pronunciarono favorevolmente all'accoglimento dei predetti ricorsi;

Considerando che la eccezione pregiudiziale contro la ammissibilità di elenchi suppletivi non ha fondamento, poichè la cessata legge 10 agosto 1884, n. 2644, non poneva i pretesi limiti alla facoltà dell'autorità governativa nella compilazione ed integrazione degli elenchi d'acque pubbliche, ed ove occorreva completare e modificare quelli già approvati, a ciò poteva legittimamente addivenirsi, come in molti casi si è praticato nell'Amministrazione governativa, mediante elenchi suppletivi, dei quali è in ogni modo espressamente riconosciuta la facoltà dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni delle acque pubbliche, attualmente in vigore;

Che i corsi d'acqua inclusi nell'elenco suppletivo relativo all'alto bacino idrico del Simbrivio erano in parte già iscritti nell'elenco approvato con decreto Reale 17 febbraio 1910, cui l'autorità governativa ha ritenuto di dover apportare emende ed aggiunte per essersi prima, in fatto, ritenuto il fosso Cornetto quale tronco superiore del fiume Simbrivio, trascurando invece il tronco che, risalendo a monte della foce del Cornetto, attinge alla sorgente principale del bacino, da cui ha origine detto fiume, e per riparare a talune omissioni relative al fosso Pantano e ad alcuni rami di altri corsi d'acqua facenti capo alle principali sorgenti che li alimentano, senza dei quali rami questi corsi non avrebbero vita;

Che per i laghi di Castelgandolfo o di Albano e di Nemi, compresi nell'altro elenco suppletivo, l'autorità governativa ha ritenuto di dover del pari riparare ad una omissione dell'elenco principale, essendo tanta la presunzione della loro demanialità che durante la pubblicazione dell'elenco principale, pur non essendovi compreso il primo di detti laghi, fu presentato un reclamo 31 agosto 1900 del sig. Luigi Fabrini per conto e nell'interesse del duca Gallese e del conte Frankenstein a difesa dei loro vantati diritti quali aventi causa del principe Poniatowsky;

Considerando, per quanto riflette le acque dell'alto bacino idrico del Simbrivio, che non possono, ai sensi ed effetti delle vigenti leggi, ritenersi di privata spettanza quelle sorgenti che costituiscono il *caput fluminis* e quelle sorgenti e quei corsi d'acqua che direttamente influiscono alla formazione ed alla alimentazione del fiume, senza che in ciò possa costituire limite la maggiore o minore efficienza delle singole sorgenti e dei singoli corsi d'acqua, poichè se quelle e questi potessero essere distolti dal bacino cui appartengono, il corso del Simbrivio, ch'è un importante affluente dell'Aniene, quasi cesserebbe di esistere nelle sue magre ordinarie;

Che se ciò si verificasse ne resterebbe sostanzialmente vulnerato il buon regime del Simbrivio stesso, dell'Aniene e dei principali loro affluenti, sia per il cessare del tributo idrico che scorre nei loro alvei, sia perchè si verrebbe ad alterare l'attuale comportarsi del convogliamento dei materiali e l'equilibrio della loro distribuzione lungo l'asta dei corsi d'acqua e ciò per effetto della cessazione o quanto meno della diminuzione di un perenne notevole deflusso, cui si sostituirebbe il tributo saltuario dello scolo di superficie delle sole acque zenitali: e tale sottrazione avrebbe la sua ripercussione sul buon regime delle derivazioni legittimamente costituite e sull'animazione degli opifici esistenti lungo il fiume Aniene;

Che data quindi la importanza delle sorgenti e dei corsi d'acqua costituenti l'alto bacino idrico del Simbrivio, l'ampiezza del bacino imbrifero cui appartengono, i notevoli interessi idraulici connessi al loro buon regime, l'attitudine di quelle acque ad essere utilizzate o comunque destinate a scopi di pubblico interesse, non può in esse disconoscersi il carattere di acque pubbliche, giusta quanto fu anche affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma in data 21 giugno 1916 in causa col comune di Isola del Gran Sasso, in quanto tutte le sorgenti ed affluenti del Simbrivio devono, nel loro complesso, ritenersi demaniali: per le quali ragioni e col proposto elenco viensi a emendare e completare, allo stato degli atti, il novero delle acque costituenti il sistema idrografico di detto fiume;

Considerando che il lago di Castelgandolfo o di Albano ha una superficie di kmq. 5.8250, una circonferenza di km. 10, una profondità massima di m. 170, un bacino imbrifero, compreso lo specchio d'acqua, di kmq. 9.7370; ed il suo emissario, che è regolato, ha una portata riscontrata fino a litri 220 al 1" e una portata media annuale continua di litri 105 al 1", nonchè una lunghezza di km. 1.500 ed alimenta il fosso di Vallerano, che è iscritto al n. 467 dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Roma, entro i limiti dallo sbocco nel fiume Tevere fino all'emissario del cennato lago di Albano;

Che il lago di Nemi ha uno specchio d'acqua di kmq. 1.643.000, una circonferenza di km. 5 e mezzo circa, una profondità massima di metri 250, un bacino imbrifero di kmq. 10 537 000; ed il suo emissario ha una portata variabile riscontrata da litri 60 fino a litri 280 al 1" ed alimenta il fosso dell'Incastro che è iscritto al n. 487 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma, dalla foce nel mare Tirreno all'emissario del lago di Nemi;

Che se per la natura assorbente di gran parte della superficie dei rispettivi bacini di detti laghi, di formazione vulcanica, e per la coltura boschiva, a cui gran parte di essi è adibita e specialmente per la ripidità delle loro pendici, non si formano, nei bacini stessi, rivi di notevole entità, le acque dei bacini tributari effettivi si convogliano in corsi sotterranei che hanno il loro esito in sorgenti che per le condizioni orografiche sgorgano nelle zone degli specchi lacuali e sono la continuazione del loro corso sotterraneo, come ne sono la continuazione gli antichi emissari, sicchè rilevantissimi interessi pubblici sono collegati al regime di detti laghi e dei loro emissari, nei quali perciò è da ravvisare il carattere di acque pubbliche;

Considerando in merito agl'insorti reclami avverso l'elenco suppletivo concernente l'alto bacino del Simbrivio che vari di essi hanno comuni le argomentazioni dell'asserito carattere privato delle acque in contestazione, e ciò in base agli articoli 540 e 543 del Codice civile, nonchè all'art. 102 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*, dei lavori pubblici, e delle inammissibilità ed illegittimità dell'elenco suppletivo; se non che tali obbiezioni sono già oppugnate da quanto si è dianzi esposto, dacchè le sorgenti ed i corsi d'acqua

in questione hanno in fatto ed in diritto il carattere di acque pubbliche, ed i cennati articoli del Codice civile vanno intesi ed applicati in armonia alla lata dichiarazione di demanialità contenuta nell'art. 427 del Codice stesso, ed alle disposizioni delle leggi speciali che disciplinano la materia delle acque e che mirano a salvaguardare, nell'interesse della collettività, il buon governo di tutte le acque che per recipiente ed influenza costituiscono i sistemi idrografici nei vari bacini, che non si potrebbero arbitrariamente manomettere senza alterare le loro secolari estrinsecazioni e senza sconvolgere la base della costituitasi economia industriale;

Che in quanto all'invocato art. 102 della legge sui lavori pubblici è da osservare che esso era relativo alla manutenzione dei minori corsi d'acqua, ma non conteneva disposizioni sulla loro natura giuridica in contrasto a quelle del capo I, art. 91, 123, 124 ed altri della stessa legge; ad ogni modo è da obiettare che il stato art. 102 è stato abrogato dalla legge 30 marzo 1893, n. 173;

Che alcuni reclamanti invocano l'esistenza di antichi usi per asserire la ragion privata di alcune di queste acque, nella tema che detti usi debbano cessare con la dichiarazione di demanialità e con l'inclusione nell'elenco, senonchè è da osservare che la dichiarazione di demanialità delle acque non esclude la coesistenza di diritti d'uso privati, e questi se legittimamente costituiti sono garentiti e disciplinati dalle norme dell'art. 1° del vigente decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e degli articoli 4 e 5 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, sulle derivazioni d'acque pubbliche, siccome prima erano tutelati dagli articoli 1° e 24 della cessata legge 10 agosto 1884, n. 2644, ed anche in confronto di eventuali maggiori utilizzazioni dei corsi d'acqua, su cui trovinsi stabiliti, trovano nelle vigenti norme adeguato rispetto e salvaguardia;

Considerando in merito al reclamo del comune di Vallepietra, oltre a quanto si è testè osservato, che, essendo demaniali le acque che il Comune dichiara di utilizzare per uso di mulino, per beveraggio ed irrigazione con vantaggio di quel territorio l'autorità dello Stato, in caso di eventuali domande per concessioni d'acqua, interverrà sempre per statuire, con salvezza dei diritti preesistenti, se dette domande possano ledere pubblici interessi, o avere influenza sulle condizioni del deflusso dei corsi ch'esse alimentano, mentre, se fossero private, potrebbero più facilmente verificarsi quelle depauperazioni che il Comune ricorrente teme;

In merito al reclamo della Società romana di elettricità:

Che per le ragioni già svolte nei precedenti considerando esso è infondato per quanto si riferisce all'asserta proprietà di sorgenti e corsi d'acqua ed alla pretesa illegittimità dell'elenco suppletivo; che alla dichiarazione di pubblicità di quelle acque non fa ostacolo il fatto degli intervenuti atti e contratti stipulati dalla ricorrente per il loro acquisto, poichè riconosciuta la natura demaniale di quelle acque, esse sono imprescrittibili ed inalienabili e solo di esse può la Società aver acquistato i diritti d'uso se ed in quanto esercitati nei modi e nei limiti dalla legge riconosciuti; che del pari non fa ostacolo all'approvazione dell'elenco il fatto che pende innanzi all'autorità giudiziaria una lite intorno alla natura giuridica di alcune di quelle acque, poichè le competenze dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria sono ben distinte, e, mentre la prima ha facoltà di provvedere legittimamente alla formazione degli elenchi, la seconda, su ricorso degli interessati, potrà essere chiamata a giudicare su la controversia relativa alla dichiarazione di demanialità derivante dall'elenco approvato; che infine non ha valore l'argomento tratto dall'accoglimento d'un reclamo del principe d'Arsoli don Francesco Massimo e di cui all'elenco approvato col Regio decreto 17 febbraio 1910, in quanto che dal testo del decreto stesso si deduce che detto reclamo era accolto, unitamente a quello del principe Borghese, trattandosi di veri e propri canali artificiali di irrigazione;

In merito al reclamo degli ingegneri Sinibaldi e Londei:

Che il ricorso apparisce infondato per le ragioni precedentemente esposte per cui va riconosciuto alle sorgenti Cesa degli Angeli e Cardellina Bassa il carattere di demanialità; d'altra parte l'alimentazione idrica dei Comuni interessati alla condotta di quelle acque può, a norma di legge, essere del pari assicurata con i beneficî e le garanzie che accompagnano l'utilizzazione delle pubbliche acque a scopi potabili;

In merito al ricorso della Società laziale di elettricità:

Che i motivi riguardanti la illegittimità dell'elenco suppletivo, la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, la contestata demanialità di corsi d'acqua, il nascere delle sorgenti in terreni privati, la *communis opinio*, il modo di comportarsi e lo scorrere di quelle acque, le intervenute contrattazioni private, non possono essere accolti per le ragioni di sopra ripetutamente espresse; che inoltre non ha valore l'argomento tratto dal pagamento e liquidazione della tassa di registro sui contratti di acquisto delle acque di cui la ricorrente rivendica la proprietà, poichè quella tassa colpisce agli effetti fiscali i contratti comunque presentati alla registrazione, senza che da ciò possa trarsi la conferma, per parte dell'Amministrazione fiscale, della validità dell'atto registrato nei confronti coi diritti dello Stato; nè infine può invocarsi, a sostegno del ricorso, il fatto che siansi eseguiti lavori di allacciamento e conduttura senza che eventualmente se ne sia fatto impedimento da parte dell'Amministrazione, poichè ogni atto abusivo o non conciliabile col carattere di demanialità delle acque può sempre essere rilevato e represso, e d'altra parte l'essere quei luoghi impervi e fuori delle zone delle classifiche idrauliche, spiega come siansi potute eseguire opere ad insaputa dell'Amministrazione stessa;

Considerando in merito ai reclami presentati avverso la dichiarazione di demanialità del lago di Albano o di Castelgandolfo che della pubblicità o meno dei laghi non è il caso di discutere di fronte alle sanzioni della legge sui lavori pubblici e del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, per le opere idrauliche, nonchè a quella dell'art. 35, lettera *a*) del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664; che il lago di Albano possiede col suo emissario tutti i requisiti indiscussamente ammessi dalla dottrina e giurisprudenza per essere dichiarato demaniale;

Che in merito ai vari motivi contenuti nella memoria 20 febbraio 1914 del prof. Colombo, illustrativa del ricorso, è da rilevare:

1° non essere esatto che il lago di Albano non sia mai stato acqua pubblica e che abbia fatto parte dei beni patrimoniali della Rev. Camera Apostolica allo stesso modo della Villa pontificia di Castelgandolfo e dei vari fondi che ne dipendevano, poichè occorre ricordare che, al tempo dei Romani, fu riconosciuto che quella importante massa d'acqua dovesse servire ai pubblici fini e dovesse essere regolata con opere pubbliche, fatte a spese dell'erario, tanto che a pubbliche spese fu costruito nell'anno 356 ab U. C. l'emissario che ancora esiste; che la provenienza del Ducato di Castelgandolfo alla sede Apostolica e la erezione della Villa pontificia avvennero a diverso titolo, sicchè non può sostenersi che ogni cosa appartenesse alla Rev. Camera a titolo di beni patrimoniali, anzi, poichè nell'atto del 22 settembre 1802, di cessione fatta di vari beni al principe Poniatowsky, il tesoriere generale mons. Alessandro Lante intervenne in nome « della Santità Sua, Santa Sede e Rev. Camera Apostolica » e la cessione fu fatta « per goderne in perpetuo con quei diritti, privilegi e con quella forma in cui si posseggono e se ne gode dalla Rev Camera » ciò induce a ritenere che l'atto stesso non riguardasse soltanto beni patrimoniali della Rev. Camera;

2° che, contrariamente all'asserzione del ricorrente, nel lago e nel suo emissario si riscontrano i caratteri fisici della demanialità, bastando ricordare le caratteristiche precedentemente menzionate relativamente all'ampiezza e volume, al bacino imbrifero non solo apparente ma reale, al rapporto di quelle acque con altri corsi d'acqua pubblica. D'altra parte nessuna limitazione nè in più nè in meno pone la legge per la intensità delle acque pubbliche ed in ogni modo la pubblicità deve in linea di fatto accertarsi in relazione alla estensione del bacino del lago e dei suoi caratteri geologici, topografici, orografici, caratteristiche che vanno rilevate di per sè e nei riguardi della topografia dei luoghi e della vicinanza di Roma. Inoltre poichè il lago stesso è permanentemente alimentato dalle portate di sorgenti che sgorgano al disotto del suo specchio, esso è in fatto un vero e proprio naturale *caput fluminis* nè giova opporvi che il corso delle acque prosegue per mezzo di emissario artificialmente scavato, perchè, a parte la considerazione che pochi sono i corsi d'acqua a cui nel corso dei secoli non si sieno introdotte modificazioni o create condizioni per regolarne il regime, sta il fatto che nulla ciò influisce sulla origine naturale delle acque del lago, il quale, come si è detto, si presenta quale un *caput fluminis*, sicchè il lago stesso ed il suo emissario sono per ragioni tecniche e di fatto da considerare acque pubbliche;

3° che non è esatto che a quel lago manchino i caratteri d'uso pubblico, poichè la destinazione ad uso pubblico non occorre sia attuale, bastando che sia solo potenziale, mentre il regolamento del lago costituisce un fattore gravissimo, se non essenziale, per la climatologia e l'igiene della regione, per cui non ha fondamento l'asserzione del ricorrente che nessun interesse pubblico sia al lago collegato; che anzi da quella ragguardevole massa d'acqua una indiretta ma grande utilità deriva, per la dolcezza del clima e la bellezza del paesaggio, alle zone circostanti ed all'abitato di Castelgandolfo, dal quale si accede al lago a mezzo di una pubblica strada comunale rotabile, mentre le abitazioni si svolgono, ormai, per circa la metà della cresta del cratere e vanno sempre aumentando, argomenti tutti dai quali desumesi la *existimatio circumcolentium*, contestata dal ricorrente, per la pubblicità di quelle acque;

4° che non è dimostrato appartenere tutte le proprietà rivierasche al ricorrente, circostanza questa che, se vera, non avrebbe valore, data l'ampiezza del lago ed il fatto che i territori rivieraschi appartengono ai tre comuni di Albano, Castelgandolfo e Marino; che non esatte sono le altre affermazioni: che ogni parte delle pendici sia coltivata a bosco, nulla per altro importando tale forma di coltura nella determinazione del carattere giuridico di quelle acque, e che manchino dirette vie pubbliche di comunicazione al lago; che la privativa di pesca, la quale emana dai titoli prodotti, non può dare a quelle acque carattere privato ed è pienamente compatibile con il carattere d'acqua pubblica a sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664;

5° che non occorre esistano derivazioni di uso pubblico, perchè le acque siano demaniali;

6° che l'emissario dà esito a tutta l'acqua che sorge al lago, anima opificî, irriga terreni anche non di pertinenza del ricorrente, costituisce il principale alimento d'altro corso di acqua pubblica appartenente al bacino del Tevere, e avendo quindi i caratteri d'acqua pubblica, deve anche comprendersi nell'elenco;

Che se in passato il carattere d'acqua pubblica del lago e dell'emissario non fu sempre chiaramente affermato, ciò fu dovuto alla scarsa stima che si aveva delle acque pubbliche, non potendosene intuire quella utilità che se ne sarebbe potuto trarre, laddove, in materia, deve giudicarsi alla stregua delle leggi ora vigenti e in base al concetto che la demanialità ha per sua natura il carattere incontroverso della retroattività, nessuna influenza potendo esplicare, sul diritto attuale, le leggi anteriori e i negozi giuridici che sotto di esse siansi formati;

Considerando che eguali od analoghe ragioni militano per la iscrizione del lago di Nemi, quantunque minore di quello di Albano, e del relativo emissario tra le acque pubbliche, e nessun reclamo o documento è stato esibito che si riferisca ad eventuali diritti di terzi su dette acque;

Considerando che per tutte le esposte ragioni le opposizioni sorte contro i su cennati due elenchi suppletivi sono da respingere, riscontrandosi, in fatto ed in diritto, nelle acque in essi iscritte il carattere di acque pubbliche, per cui gli elenchi sono meritevoli di approvazione, insieme fondendoli in un unico elenco suppletivo perchè più agevoli ne riescano il riscontro ed il richiamo;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664, e l'art. 1° del regolamento tecnico amministrativo sulle derivazioni di acque pubbliche, approvato con decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1917, n. 85;

Udito il parere del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Roma, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA. DARI.

Ministero dei lavori pubblici

Elenco delle acque pubbliche.

1° Elenco suppletivo per la Provincia di Roma

N. B. — Nella 2ª colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, fosso, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
408	Fiume Simbrivio	Aniene	Ienne, Vallepietra, Trevi	Dallo sbocco alle sorgenti Carpinetto incluse.
409	Fosso dei Casali	Simbrivio	Vallepietra	Dallo sbocco alle sorgenti Muralli o Casali e Rotondo o Cardellini incluse, nei rispettivi rami a monte della loro confluenza.
409 bis	Fosso Cornetto	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 2 verso monte.
409 ter	Fosso Pantano	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Belvedere inclusa.
409 quater	Fosso Pantano Minore	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti incluse, a monte della diga di sbarramento per la derivazione dell'officina per la illuminazione elettrica di Velletri.
410	Fosso Cesa degli Angeli	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 3 000 verso monte nel ramo Mio Paolo o Miopaio ed alle sorgenti Memmitto o Cesa degli Angeli, Cardellina bassa e Cardellina alta incluse, nei rispettivi rami a monte della loro confluenza.
411	Fosso Sant'Angelo	Id.	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti Acquanera incluse.
467 bis	Lago di Albano o di Castelgandolfo	—	Albano, Castelgandolfo, Marino	Tutto lo specchio d'acqua, compreso l'emissario fino allo sbocco nel fosso di Vallerano di rio Pietroso e della Torre (n. 467).
487 bis	Lago di Nemi	—	Genzano, Nemi	Tutto lo specchio d'acqua, compreso l'emissario fino allo sbocco nel fosso dell'Incastro (n. 487).

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re,
come da decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1917
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici: DARI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Con decreto Luogotenenziale 11 aprile corrente, sono state conferite la medaglia di argento ai benemeriti della salute pubblica alla memoria di Sorge Carolina nata Crimi e la medaglia di bronzo a Gerbaudo Teresa.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1918:

Canevari Ernesto, verificatore di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe.

Mancini Emo Giuseppe, verificatore di 4ª classe, è promosso alla 3ª classe per anzianità, accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Lazzarini Mario, verificatore di 5ª classe, è promosso alla 4ª classe.

Tarquini Antonio, verificatore di 6ª classe, è promosso alla 5ª classe.

Con decreto Luogotenenziale del 24 marzo 1918:

Pecchioni Mario, verificatore di 5ª classe, furono accettate le sue dimissioni a decorrere dal 9 stesso mese.

Tutti con decorrenza dal 16 stesso mese.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 13 dicembre 1917:

Rodini dott. Nicola, segretario di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° dicembre 1917.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Ministeriale del 25 novembre 1917:

A decorrere dal 22 agosto 1917 e fino a nuovi ordini, il sig. De Solis Giacinto, ufficiale di ragioneria di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, cessa dal godimento dell'annuo stipendio di L. 2500, perchè disperso in combattimento.

Con decreto Luogotenenziale del 16 dicembre 1917:

Biondelli Giuseppe, ragioniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 5 novembre 1917, con l'annuo stipendio di L. 2500.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 10 aprile 1918, in Peglio, provincia di Urbino, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Urbania.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza del mese di settembre 1917:

Vedove.

Bisi Stella di Malaguti Alfredo, soldato, L. 630 — Mancuso Mariantonia di Scarpino Francesco, id., L. 630 — Lavope Rosa di Acamante Nicola, id., L. 630 — Molinaro Anna di Coggiola Antonio, id., L. 630 — Cicalello Maria di Pronesti Giovanni, id., L. 630 — Giaccotto Nivia di Luignanti Carmelo, id., L. 630 — Clini Patria di Pandolfo Angelo, id., L. 630 — Perrone Rosa di Presta Ciriaco, id., L. 630 — Marrai Tersilia di Gerini Antonio, id., L. 780 — Di Nepi Grazia di Della Torre Alberto, id., L. 630 — Carchedi Antonia di Mazzotta Vito, caporale, L. 840 — De Rogatis Maddalena di Taronna Giovanni, soldato, L. 630 — Testa Sebastiana di Fisichella Salvatore, caporale, L. 840.

Colocci Marietta di Ugolini Domenico, soldato, L. 630 — Beccari Felicita di Marescotti Antonio, id., L. 830 — Calanda Giuseppa di Benino Antonino, id., L. 680 — Morani Rosa di Introini Giuseppe, id., L. 630 — Mancini Ida di Farioli Giuseppe, id., L. 680 — Milanesi Teresa di Gatti Carlo, id., L. 730 — Veronesi Carolina di Crotti Michele, id., L. 630 — Costa Maria di Bruccoleri Giuseppe, id., L. 630 — Vulpio Anna di Manfredi Giuseppe, id., L. 630 — Lucchetta Susana di Sandel Zaccaria, id., L. 630 — Callonego Maria di Stefani Francesco, id, L. 630 — Tanzi Adalgisa di Gambarra Ettore, id., L. 630.

Viti Argia di Michelangioli Francesco, soldato, L. 630 — Sghirrasi Palma di Mungari Biagio, id., L. 630 — Cisternino Maria di Russo Michele, id., L. 630 — Gambini Amelia di Stringhini Paolo, id., L. 630 — Rotelli Adele di Marchi Giuseppe, id., L. 630 — Carotti Rosa di Ugolini Alfredo, id, L. 630 — Di Costanzo Agnese di Di Cuffa Giuseppe, id., L. 630 — De Faveri Italia di Lucchetta Agostino, id., L. 630 — Parisi Raffaela di Marano Pasquale, id, L. 630 — Sura Rosina di Caruso Carmine, id., L. 680 — Campagnolo Maria di Facchin Antonio, id., L. 630 — Osimani Carola di Girotti Luigi, id., L. 680 — Chiabudini Maria di Del Medico Cesare, id., L. 630.

Locuratolo Carmela di Castiello Antonio, soldato, L. 630 — Malaguti Luigia di Rimondi Francesco, id., L. 730 — Riva Maria Angela di Ravasio Carlo Giovanni, id., L. 630 — Rossi Catterina di Lirusso Antonio, id., L. 630 — Carminaro Rosa di Funaro Giacomo, id, L. 630 — Russo Emanuela di Magazzin Francesco, id., L. 630 — Pasello Maria di Romeo Salomone, id., L. 630 — Ugolini Maria di Fusato Alessandro, id., L. 630 — Urbana Armellina di Asquini Varisco, id., L. 630 — Bardella Ines di Chieregati Michele, id., L. 730 — Miraglia Maria di Cusano Michele, sergente, L. 1270 — Di Giusto Palmina di Florenzo Giuseppe, id., L. 1120 — Bartolomeo Benedetta di Salvatore Domenico, soldato, L. 630 — Bartoli Rosa di Terrosi Olinto, id., lire 630 — Lamburghini Berenice di Patria Beniamino, id, L. 630 — Sechi Mariangela di Pischedda Simone, id., L. 630 — Frezza Luisa di Massimiani Umberto, id., L. 630 — Beco Terzilia di Campagnani Domenico, id., L. 680 — Musco Maria Teresa di Arena Francesco, id., L. 680 — Lombardi Maria di Moroni Secondo, id., L. 630 — Dani Vittoria di Nardi Ernesto, id., L. 630.

Scutellà Domenica di Condello Giuseppe, soldato, L. 630 — Visconti Rosa di Tota Felice, id., L. 630 — Derin Giovanna di Pistidda Salvatore, id., L. 630 — Dituri Maria di Dizonno Michele, id., L. 680 — Chiodo Santa di Leanza Francesco, id, L. 630 — Montomoli Osanna di Sieni Antonio, id., L. 630 — Dall'Amore Maria di Masina Amedeo, id., L. 630 — Genovese Rosaria di Angiolillo Vito, id., L. 680 — Barletta Laura di Alessi Arcangelo, id, L. 630 — Bottero Paola di Peirano G. Pietro, id., L. 630 — Alaria Cristina Luigia di Losero Giovanni, id., L. 680 — Carabelli Irene Paolina di Bottelli Giuseppe, id., L. 630 — De Bernardini Stavan Catterina di Casanova Crepuz Pietro, id., L. 630 — Borini Arpalice Angela di Stroppa Luigi, id., L. 630 — De Paoli Maria Maddalena di Tavan Giuseppe, id., L. 730 — Fichera Maria di De Pasquale Cosimo, sergente maggiore, L. 1120 — Benini Maria di Pasini Francesco, soldato, L. 630 — Di Peri Paola di Persico Domenico, id., L. 630 — Perillo Concetta di Carnese Francesco Paolo, caporale maggiore, L. 840.

Guarrino Ernesta di Basso Mario, soldato, L. 630 — Persichelli Maria di Cavalli Francesco, id., L. 630 — Spataro Maria Annunziata di Fazari Luigi, id., L. 680 — Scarsi Emilia di Montaniti Giovanni, id., L. 680 — Possenti Teresa di Crescenzi Riccardo, id., L. 630 — Magnante Cecilia di Santochirico Pietro, id., L. 630 — Filippone Francesca di Dolcemascolo Carmelo, id., L. 680 — Santopietro Maria di Sgobba Nicola, id., L. 630 — Zanetti Bruna di Rinaldi Anselmo, caporale, L. 840 — Virgilio Maria di Caccese Carlo, soldato, L. 630 — Zanetti Teresa di Ghirelli Giulio, id., L. 630 — Cinti Gilda di Onofri Pompeo, id., L. 630 — Campisi Lucia di Oliveri Sebastiano, id., L. 830 — Agitelli Agata di Terreni Cesare, id., L. 630 — Bernardi Frauder o Fraid di Punghellini Vittorio, id., L. 630 — Tavori Regina di Genefini Bonadio, caporal maggiore, L. 840 — Basso Lucia di Vigna Benedetto, soldato, L. 630 — Iacobucci Vita di Sorgente Luigi, id., L. 630 — Puleri Filomena di Rinaldi Leopoldo, id., L. 630.

Gabriele Maria di D'Anselmo Felice, soldato, L. 630 — Tapsier Jeanne di Bontempi Giacinto, id., L. 630 — Colangelo Clarice di Magariello Leonardo, id., L. 630 — De Francesco Grazia di Campisano Rosario, id., L. 630 — Crotti Maria di Montani Luigi, id., L. 630 — Bacchiocchi Olga di Ferri Orlando, id., L. 630 — Campagnola Carolina di Duizzo Antonino, id., L. 680 — Rabboni Alfonsina di Rinaldi Florindo, id., L. 680 — Parrini Elvira di Bazzocchi Raimondo, id., L. 730 — Antonini Maria Lucia di Zanardi G. Battista, id, L. 630 — Cazzani Giuseppa di Lavarino Corti Luigi, maggiore, L. 2000.

Orecchia Sebastiana di Dell'Albani Venerando, soldato, L. 630 — Sarperi Argene di Pasquamelli Radames, id., L. 630 — La Spina Maria di Lo Pinto Ciro, id., L. 630 — Trianni Maria di Manni Vito, id., L. 730 — Nuzzo Maria Consiglia di Della Rocca Pietro, id., L. 730 — Longari Ernesta di Ozzali Arnaldo, id., L. 630 — Sedda Battistina di Orrù Luigi, id., L. 630 — Pizzuti Maria di Candioli Salvatore, id., L. 630 — Pilottò Giovanna di Marcolini Augusto, id., L. 630 — Ruscioletti Clotilde di Rossi Tito Armando, caporale, L. 840.

Muico Dorotea di Di Liberto Salvatore, soldato, L. 630 — Billi Filomena di Gatti Eugenio, id., L. 630 — Addis Uguntes Maria di Muretti Giovanni, id., L. 730 — Pagani Claudia Sofià di Pagani Giuseppe, id., L. 630 — Giraldo Zeffira Maria di Carra Luigi, id., L. 630 — Nanni Giovina di Ottaviano Domenico, id., L. 630 — Pirana Amabile di Ruffo Remigio, id., L. 630 — Cervesato Angela di Spigario Domenico, id., L. 880 — Caravella Emilia di Camporeale Angelo, id., L. 630 — Salvai Matilde di Ribotto Giuseppe, id., L. 630 — Argusta Giovanni di Argusta Giulio, id., L. 630 — Capellano Maria di Prince Pietro, id., L. 630 — Riore Maria di Martinelli Filippo, id., L. 680 — Melileo Eleonora di Meleleo Nicola, id., L. 630 — Lumme Concetta di Barone Domenico, id., L. 630 — Irene Assunta di Grenze Salvatore, id., L. 630 — Palmieri Teresa di Cesare Giulio, id., L. 630 — Toscano Maria di Boccardi Nicola, id., L. 630.

Petraglia Mariantonia di De Fina Angelo, soldato, L. 680 — Bettini Maria di Migliari Giuseppe, id., L. 730 — Piantanida Maria di Pisone Gaspare, id., L. 680 — Corti Rosa Maria di Lissi Mario, id., L. 630 — Piccinini Emma di Bergonzin Oreste, id., L. 680 — Silesi Angela di Pinna Gioacchino, id., L. 630 — Fancelli Petronilla di Fuceri Sabatino, id., L. 630 — Regano Teresa di Sgaramello Antonio, id., L. 630 — Cafagna Lucia di Zagaria Tommaso, id., L. 630 — Di Palma Caterina di Troia Michele, id., L. 630 — Vernazza Giuseppa di Saccani Lino, id., L. 630 — Repetti Luigia di Maschi Cesare, id., L. 630 — Fontanini Severina di Manfredini Enrico, id., L. 730.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 14 aprile 1918, da valere dal giorno 15 al giorno 21 aprile 1918: L. 166,57.

Roma, 14 aprile 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *15 aprile 1918* (Bollettino di guerra n. 1056).

Le opposte artiglierie hanno svolto azioni saltuarie e poco intense.

In Conca Laghi (Posina) una nostra pattuglia assalì un appostamento per mitragliatrice nemico e, distruttone il presidio, catturò l'arma.

In Val Ornic nostri esploratori presero alcuni prigionieri.

Sull'altopiano di Asiago pattuglie nemiche furono fugate con bombe a mano ed a nord di Cortellazzo grossi nuclei vennero dispersi a cannonate.

Diaz.

Settori esteri.

Sull'offensiva tedesca in Fiandra, il corrispondente dell'*Agenzia Havas* sul fronte britannico telegrafa in data di ieri che dal mezzogiorno del 13 la situazione nella regione della Clarence e della Lys è molto migliorata. Il nemico non ha potuto registrare alcun successo ed assistiamo alla stabilizzazione del fronte di battaglia. La fredda risoluzione del generale Foch, la rapidità dell'azione e la resistenza delle truppe britanniche condussero a questo bel risultato.

Infatti, la sosta che si era manifestata fin dallo scorso sabato, si è ancora accentuata in questi ultimi giorni. Malgrado l'accanimento delle azioni, i tedeschi non hanno realizzato neppur ieri alcun progresso sensibile. Mentre le truppe francesi salgono in forza verso il campo di battaglia della Lys, per sostenere le divisioni britanniche, queste, obbedendo alla parola d'ordine del maresciallo Haig: « Non vi è più ritirata », hanno respinto in più punti l'avversario; e se hanno dovuto abbandonare per la seconda volta Neuve Eglise, quest'abbandono non nuoce menomamente alla loro posizione strategica su quel punto del settore flammingo.

In Piccardia e in Champagne non vi sono stati combattimenti importanti. In qualche scontro i francesi hanno respinto il nemico e fatto prigionieri.

In Macedonia l'attività dell'artiglieria si è accentuata da qualche giorno su diversi punti del fronte. Colpi di mano bulgari contro le linee italiane e francesi sono stati facilmente respinti.

In Palestina gl'inglesi hanno avanzato ancora in direzione di Berekin e di El Kers dopo di avere inflitto dure perdite ai turco-tedeschi.

L'11 corrente aeroplani inglesi bombardarono Kakara, la stazione ferroviaria di Parna e l'aerodromo di Rudovo nel settore macedone ed abbatterono due velivoli nemici. Il 13, nonostante le nubi e la nebbia, aeroplani pure inglesi volarono a bassa quota sul campo di battaglia nel settore occidentale, gettando oltre 1200 bombe sulle truppe nemiche lungo le strade che conducono al fronte.

Nelle giornate del 13 e del 14 aeroplani francesi bombardarono con 3000 chilogrammi di esplosivi istallazioni e convogli nemici nella regione di Mont Didier ed abbatterono quattro velivoli tedeschi.

Mandano da Parigi che la stampa e l'opinione pubblica francese sono favorevolmente impressionate dai commenti dei giornali inglesi circa la realizzazione dell'unità del comando. Finora si ignorava quale accoglienza verrebbe fatta in Inghilterra a questa importante decisione. Oggi ogni dubbio ed ogni malinteso è escluso in presenza dei commenti entusiastici dei giornali britannici, che riconoscono unanimemente la saggezza e l'utilità di un provvedimento che impedirà al nemico di raggiungere i suoi obbiettivi tanto bramati.

Alcuni giornali francesi propugnano che Foch sia circondato da uno stato maggiore franco-britannico-italiano.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione di Hangard i francesi hanno eseguito un'operazione di dettaglio perfettamente riuscita, che ha valso loro una decina di prigionieri.

Dal 12 aprile i prigionieri fatti dai francesi in questo settore sono centocinquanta.

Tra Montdidier e Noyon, e in Champagne a sud del Monte Tetu, parecchi colpi di mano hanno permesso ai francesi di ricondurre prigionieri.

Tentativi tedeschi a nord del Chemin des Dames e a sud-est di Corbeny rimasero senza successo.

Bombardamenti intermittenti, su parecchi punti del fronte.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella giornata la lotta dell'artiglieria ha assunto una grande violenza nella regione di Hangard en Santerre. Le nostre batterie hanno disperso concentrazioni di truppe nemiche nelle vicinanze di Demuin.

Abbiamo effettuato due riusciti colpi di mano, uno al Four de Paris, un altro al Col du Bonhomme ed abbiamo fatto prigionieri.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte, più vivo nel settore di Avocourt.

LONDRA, 15. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

Violenti combattimenti continuarono durante l'intera giornata di ieri intorno a Neuve Eglise.

Dopo avere respinto numerosi attacchi le nostre truppe furono finalmente costrette a sgombrare il villaggio per la seconda volta.

Forti attacchi furono sferrati dal nemico nel pomeriggio di ieri in vari altri punti sul fronte di battaglia. A nord-ovest di Nerville si svolsero accaniti combattimenti il cui risultato fu che la fanteria tedesca assalitrice fu respinta con gravi perdite.

La fanteria nemica che avanzava lungo la riva nord del canale della Lys fu presa sotto il fuoco della nostra artiglieria e non potè sviluppare il suo attacco.

Durante la giornata furono sferrati non meno di sette attacchi dal nemico nel settore di Merville. Furono tutti respinti con gravi perdite per l'avversario. In un caso il nemico si lanciò all'assalto in cinque ondate. Sotto il peso di questo attacco la nostra linea piegò leggermente, ma fu completamente ristabilita da un nostro contrattacco.

A sud-est di Bailleul distaccamenti nemici riuscirono temporaneamente a penetrare nelle nostre posizioni, ma ne furono cacciati da un nostro contrattacco e la nostra linea fu ristabilita.

Effettuammo durante la notte, ad est di Robect, un'operazione di dettaglio coronata da successo. Ci impadronimmo di parecchi mitragliatrici e di 150 prigionieri.

Combattimenti avvennero stamane di buon'ora a sud della Somme, nelle vicinanze di Hangard. La nostra posizione in questo settore fu migliorata. Facemmo un certo numero di prigionieri.

L'artiglieria nemica si mostrò attiva la notte scorsa in vicinanza di Bucquoy.

PARIGI, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 14 corr., dice:

Viva attività dell'artiglieria verso Staravina, nell'ansa della Cerna e nel settore di Monastir. La nostra artiglieria pesante ha effettuato tiri di demolizione, con constatata efficacia, contro batterie nemiche.

Il Presidente degli Stati Uniti al Re d'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

WASHINGTON, 14. — Al telegramma direttogli da Sua Maestà il Re d'Italia il Presidente degli Stati Uniti ha risposto come appresso:

« Il Messaggio di Vostra Maestà al popolo americano nell'anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti è stato accolto con la più profonda e la più sincera gratitudine. Il popolo americano prova la più sincera e viva simpatia per il popolo italiano in questa grande conflagrazione ed è unanimemente desideroso di dare tutto quell'aiuto di cui è capace alla causa alla quale il popolo di Vostra Maestà si è unito. Esso conta con la maggior fiducia sopra la fermezza ed il valore dell'esercito italiano per condurre la causa comune ad una completa vittoria contro coloro che hanno invaso il vostro stesso territorio e misconosciuto i vostri diritti ed ha ferma fiducia che nell'assetto finale gli interessi dell'Italia potranno una volta per sempre essere sicuramente salvaguardati.

« *Woodrow Wilson* ».

CRONACA ITALIANA

Il ministro d'agricoltura a Verona. — Ieri mattina l'on. Miliani visitò, accompagnato dal sindaco e dalla Giunta, i vari magazzini e spacci dell'Azienda vittuaria, per la cui organizzazione ebbe parole di plauso. Poscia si recò al palazzo provinciale, nella cui storica sala, alla presenza delle autorità cittadine e degli agricoltori della Provincia, pronunciò un discorso sui doveri e sulla necessità della intensificazione delle colture alimentari, insistendo soprattutto sul concetto che l'opera dei lavoratori dei campi è condizione essenziale di quella resistenza che ci porterà alla vittoria.

L'on. ministro elogiò, poscia, l'opera della Camera di commercio per i prestiti nazionali e l'aiuto dato alle varie iniziative di guerra e l'appoggio per ovviare alla deficienza dei trasporti cotanto interessanti il commercio e le industrie veronesi.

Dopo visitate le cucine famigliari e popolari il ministro si recò al ristorante municipale, dove gli venne offerta dagli agricoltori una colazione alla fine della quale il cav. uff. Bertani portò il saluto degli agricoltori veronesi, manifestando la loro soddisfazione per la visita del ministro, il quale rispose con parole di incoraggiamento e di fede.

Alle ore 16,30 l'on. Miliani si recò dal prefetto, conte Chiericatti, per partecipare ad un the d'onore e prendere congedo dalle autorità.

Per il porto di Napoli. — Su proposta del ministro dei lavori pubblici, on. Dari, il Consiglio dei ministri ha approvato la convenzione stipulata il 6 corrente presso il Ministero del tesoro per la concessione alla ditta Carlo Enrietti della costruzione e dell'esercizio di un grande bacino di carenaggio nel porto di Napoli.

Tale bacino sarà, per le sue dimensioni, il più grande del Mediterraneo. Esso può ben considerarsi necessaria ed opportuna integrazione del maggior porto italiano per traffico viaggiatori e concorrerà senza dubbio ad accrescerne l'efficienza, rendendovi possibile la riparazione e la pulitura dei più grandi transatlantici.

Per il solo bacino vero e proprio è prevista la spesa di lire 15.800.000, che il concessionario assume a forfait; ma egli sarà inoltre tenuto a costruire per almeno 3 milioni di officine, le quali, alla scadenza del cinquantennio di concessione, passeranno con tutto il macchinario e con l'intero bacino in proprietà dello Stato.

Il commissario generale per l'assistenza civile e la propaganda interna, on. Comandini, comunica:

Nella prima decade di maggio si inaugurerà in Roma a Palazzo Chigi la Mostra nazionale delle opere di assistenza all'esercito, patronata da S. M. la Regina: poichè è scopo della Mostra far conoscere quanto in Italia si è saputo fare per assistere, confortare e proteggere i nostri valorosi soldati; e per opera dei Comitati d'assistenza civile, di assistenza e propaganda si è compiuto un complesso lavoro corrispondente a tali scopi, il commissario generale per l'assistenza civile e propaganda interna prega vivamente detti Comitati di voler partecipare alla Mostra con dati, quadri artistici ed illustrativi; oggetti e quant'altro è atto a far noto il lavoro compiuto per assolvere il nobile compito.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 15. — La *Frankfurter Zeitung* ha da Vienna: Nei circoli politici si deplorano profondamente gli ultimi avvenimenti circa la lettera dell'imperatore. Si dice tuttavia per cercare di giustificare l'imperatore che Carlo abbia scritto la lettera da giovane impulsivo, non comprendendo tutta la portata del suo passo di fronte ai nemici ed agli alleati.

ZURIGO, 15. — Si ha da Vienna: La notizia che l'imperatore Carlo ha accettato le dimissioni di Czernin si è diffusa nella notte a Vienna e vi ha destato grandisima impressione. Difatti, benchè le dimissioni di Czernin fossero attese, si credeva che sarebbero state presentate soltanto dopo firmata la pace con la Romenia, e non in questo momento, mentre continua la polemica con Clémenceau, poichè il ritiro del ministro degli esteri contrasta con le affermazioni austriache circa la lettera Imperiale.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni*. — Il deputato Outhwaite chiese se, un anno fa, quando il Governo britannico rifiutò di prendere in considerazione negoziati di pace e particolarmente le proposte del Governo di Kerenski, il ministro degli esteri sapeva che il presidente Poincaré possedeva la nota lettera dell'imperatore Carlo.

Il ministro degli estori, Balfour, risponde: Abbiamo consacrato tutta la nostra più seria attenzione a tale questione e siamo giunti alla conclusione debitamente ponderata che per il momento almeno non sarebbe nel pubblico interesse discuterla alla Camera. Sono convinto che l'on. deputato non insisterà oltre nella sua interrogazione.

PARIGI, 15. — I giornali si compiacciono della consacrazione data ieri all'unità assoluta del comando col titolo dato al generale Foch. Non vi è più oggi di fronte all'immensa orda tedesca che un solo esercito con un solo capo.

L'intera stampa vede in ciò un sicuro pegno della vittoria comune.

ZURIGO, 15. — Si ha da Berlino: La *Vossische Zeitung* crede molto probabile che Tisza succeda a Czernin.

NEW YORK, 15. — Secondo l'*Iron Age*, l'organo principale dell'industria dell'acciaio, il Governo si propone di costruire vastissimi impianti per la produzione di cannoni di grosso calibro. Questa decisione, dice l'*Iron Age*, costituisce l'avvenimento più importante della settimana. Il provvedimento indica chiaramente che il Governo si è messo sulla via di dare un enorme sviluppo alla produzione bellica degli Stati Uniti, specie per ciò che riguarda i cannoni di grosso calibro ed i grossi proiettili, che nella guerra attuale hanno una parte così importante.

ZURIGO, 15. — Stanotte a Manzell, presso Friedrichshafen un incendio ha cagionato esplosioni e provocato la distruzione di un hangar di dirigibili. Il fuoco fu veduto in tutta la Svizzera Orientale. Persone provenienti da Friedrichshafen dicono che vi regna enorme agitazione; non si sa se furono danneggiati tutti gli hangars o soltanto una parte; il fatto che accorsero sanitari dimostrerebbe che vi sono state vittime.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.